



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 01/02/2017

N. 00426/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00423/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello n. 423 del 2016, proposto da: Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della **Calabria**, Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Pasquale Audia, rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Morelli, con domicilio eletto presso Sabrina Morelli in Roma, Via Crescenzo, n. 63;

*contro*

**Azienda Calabria Verde**, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio eletto presso lo studio Francesco A. Caputo in

Roma, via Ugo Ojetti, 114;

Regione **Calabria**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Morabito in Roma, via Matteo Boiardo N. 12;

*nei confronti di*

- Gennarino Magnone, rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso Giuseppe (Studio Labate) Cosco in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 88;

- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Tomassetti e Marco Prosperetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, Via Pierluigi Da Palestrina, n. 19;

- Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Cosenza, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Tomassetti e Marco Prosperetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, Via G.P.I Da Palestrina, n. 19;

- Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Reggio **Calabria**, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico

Tomasetti, con domicilio eletto presso  
Domenico Tomasetti in Roma, Via G.P.I Da  
Palestrina, n. 19;

*per la riforma della sentenza del T.A.R. Calabria,  
sede di Catanzaro - sez. II, n. 1578/2015*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio  
dell'**Azienda Calabria Verde**, della Regione  
**Calabria**, di Gennarino Magnone, del Collegio  
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici  
Laureati, del Collegio Interprovinciale degli  
Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Catanzaro-  
Crotone-Vibo Valentia, del Collegio  
Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici  
Laureati di Reggio **Calabria** e del Collegio  
Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici  
Laureati di Cosenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26  
gennaio 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi  
per le parti gli avvocati Giuseppe Naccarato su  
delega di Sabrina Morelli, Antonio Morabito su  
delega di Paolo Falduto, Alfredo Gualtieri su  
delega di Demetrio Verbaro e Domenico  
Tomasetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto  
segue.

## FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la **Calabria**, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione, dichiarava in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso proposto dalla Federazione Regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali della **Calabria** (d'ora innanzi Federazione), dal Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali (d'ora innanzi Consiglio dell'ordine) e dal Dr. Pasquale Audia avverso il conferimento al controinteressato Dr. Gennarino Magnone (agrotecnico) dell'incarico di redazione del piano di gestione dell'**Azienda** speciale di Siano da parte dell'**Azienda** Regionale per la forestazione e le politiche per la montagna (**Azienda Calabria Verde**).

La predetta statuizione veniva assunta sulla base del duplice rilievo della tardività del ricorso proposto dalla Federazione e dal Consiglio dell'ordine, siccome sostanzialmente rivolto contro l'avviso di avvio della procedura selettiva e l'approvazione della short-list, ma notificato oltre il termine di decadenza per l'impugnazione delle predette determinazioni, e del difetto della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo al Dr. Audia, per non aver partecipato alla selezione contestata.

Avverso la predetta decisione proponevano appello la Federazione, il Consiglio dell'ordine e il Dr. Audia, contestando la correttezza della declaratoria dell'irricevibilità e dell'inammissibilità del proprio ricorso di primo grado, riproponendo le censure dedotte a sostegno di quest'ultimo e concludendo per l'annullamento del provvedimento gravato dinanzi al TAR, in riforma della sentenza impugnata.

Resistevano la Regione **Calabria**, l'**Azienda**, i Collegi, nazionale e provinciali (della **Calabria**), degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (intervenuiti ad opponendum nel giudizio di primo grado) e il Dr. Magnone, difendendo la correttezza della statuizione dichiarativa dell'irricevibilità e dell'inammissibilità del ricorso di primo grado, contestando la fondatezza dei motivi (riproposti in appello) intesi a dimostrare l'illegittimità del conferimento dell'incarico professionale (e degli atti presupposti) impugnato dinanzi al TAR e concludendo per la reiezione del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata (in ipotesi con diversa formula dispositiva).

Con ordinanza in data 25 febbraio 2016 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e veniva ordinato alla

Regione **Calabria** e all'**Azienda** il deposito di una relazione che chiarisse i contenuti del piano di gestione e assestamento forestale la cui redazione era oggetto dell'incarico controverso.

Con nota in data 26 aprile 2016 veniva depositata la relazione redatta dall'**Azienda Calabria Verde**, in ottemperanza alla predetta ordinanza istruttoria.

2. All'esito della pubblica udienza del 16 giugno 2016 la Sezione ha emesso sentenza non definitiva.

2.1 In primo luogo è stato ritenuto ammissibile il motivo di appello della Federazione e del Consiglio dell'ordine con cui si contesta la declaratoria della irricevibilità del ricorso di primo grado, siccome fondata sull'erroneo convincimento che il gravame di prima istanza fosse stato sostanzialmente rivolto contro l'avviso pubblico e l'approvazione della short-list, identificati dal TAR come gli atti concretamente lesivi dell'interesse azionato (individuato, a sua volta, come strumentale all'affermazione della riserva legislativa ai dottori agronomi e forestali, iscritti all'ordine, dell'attività di pianificazione forestale).

2.2 In secondo luogo è stato ritenuto inammissibile l'analogo motivo di appello del Dr. Audia, per non aver svolto alcuna specifica

critica all'indirizzo della motivazione assunta dal TAR a sostegno della declaratoria dell'inammissibilità del suo ricorso di primo grado.

2.3 In terzo luogo, l'appello relativo alla ricevibilità del ricorso di primo grado proposto della Federazione e del Consiglio dell'ordine è stato ritenuto fondato, individuandosi come *dies a quo* per l'impugnazione quello relativo alla determinazione di affidamento dell'incarico a un agrotecnico, e non anche, come erroneamente ritenuto dai primi giudici, quello relativo agli atti antecedenti, quali l'avviso pubblico e la delibera approvativa della short-list di candidati, siccome non immediatamente lesivi.

3. Passando all'esame delle censure formulate contro il conferimento dell'incarico impugnato, il Collegio ha disposto un'istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti in ordine al contenuto del piano di gestione e assestamento forestale oggetto dell'incarico contestato e, in particolare, alla "ricomprensione o meno nei relativi incarichi professionali delle attività di cui all'art.7, lettere f) ed i) della l.r. **Calabria** n.45/2012", al fine di verificarne la sua ascrivibilità entro il perimetro delle attività consentite ai professionisti iscritti all'albo degli agrotecnici, per effetto del combinato disposto

degli artt.11, comma 1, lett. c), legge 6 giugno 1986, n.251 e 1-bis, comma 16, d.l. 24 giugno 2014, n.91 (convertito nella legge 11 agosto 2014, n.116).

L'**Azienda Calabria Verde** ha depositato una sintetica relazione (con la quale è stato precisato che l'incarico comprende tutte le attività dettagliate all'art. 7, comma 2, l.r. **Calabria** n. 45 del 2012), la Regione **Calabria** ha omissis l'adempimento istruttorio che le competeva.

Pertanto il Collegio ha rinnovato l'istruttoria, finalizzata sia al completamento della relazione da parte dell'**Azienda Calabria Verde**, sia all'illustrazione del tema da parte della Regione **Calabria**.

L'istruttoria è stata adempiuta.

La causa è passata in decisione all'udienza del 26 gennaio 2016.

## DIRITTO

1. Occorre muovere dalle censure formulate in primo grado e riproposte integralmente in appello, non deliberate dal Tar.

1.1 Con il primo motivo si deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti; contraddittorietà e illogicità; violazione della *lex specialis*.

Erroneamente la Commissione ha inserito il nominativo del controinteressato nella "sezione

*inerente i professionisti singoli in possesso di specifiche competenze professionali di dottori agronomi e forestali (laurea magistrale)”, violando, così, la lex specialis e tutti gli atti presupposti che avevano espressamente riservato l’iscrizione nella sezione specifica ai soli dottori agronomi e forestali. Lo stesso vizio inficia la deliberazione di approvazione della short-list e quella di conferimento di incarico, non essendo possibile modificare in itinere la procedura e le sezioni di professionisti prestabilite, neppure in caso di eventuale (ma nella specie insussistente) sopravvenienza normativa.*

1.2 Con il secondo motivo si deduce nullità dell’oggetto, violazione del principio di trasparenza e delle norme di contabilità pubblica, violazione e falsa applicazione di legge, contraddittorietà e illogicità manifesta, violazione del principio del buon andamento.

L’oggetto dell’incarico è così generico e indeterminato da rendere addirittura nulla la convenzione e lo stesso affidamento, non essendo specificato l’importo, né essendo stato preceduto dagli adempimenti in tema di contabilità.

Risulta violato l’art. 125, comma 10, d.lgs 163 del 2006, nella parte in cui prevede che *“l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa*

*in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”.*

Inoltre, manca una previa consultazione dei professionisti ammessi alla *short list* predisposta dalla stazione appaltante. Infatti, se è vero che l'art. 125, comma 11 d.lgs. 163 del 2006 consente l'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 (anche se nella specie tale importo non è stato indicato dall'Amministrazione), è altresì vero che nella specie la Stazione appaltante si è auto-vincolata alla creazione di una *short list*, che implica, di per sé, la possibilità (e, dunque, l'obbligo per coerenza) di previa consultazione dei candidati, in modo facile, immediato e senza alcun onere aggiuntivo o aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

In altri termini, la circostanza che la legge consenta l'affidamento diretto degli incarichi per importi inferiori alla soglia di € 40.000,00, non implica l'esonero assoluto dalla procedura a evidenza pubblica, tanto meno nel caso in cui la stessa Stazione appaltante abbia introdotto procedure che di fatto consentono un confronto tra offerenti, come nel caso di creazione

spontanea di una *short list*.

Donde il vizio di contraddittorietà, illogicità manifesta, violazione del principio del buon andamento della p.a. (97 Cost.) e dell'art. 125 cit.

1.3 Con il terzo motivo si deduce incompetenza, violazione e falsa applicazione di legge.

L'affidamento è stato disposto dal Direttore Generale, legale rappresentante dell'**Azienda**, anziché dal responsabile del procedimento, in violazione della competenza (art. 125, comma 11, d. lgs 163 cit.).

1.4 Con il quarto e quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'art. 26, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; violazione e falsa applicazione dell'art. 1-bis, comma 16, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Deve escludersi una competenza degli agrotecnici in materia di sia progettazione di opere di miglioramento fondiario, sia – a maggior ragione – di pianificazione territoriale, soprattutto in materia forestale.

L'Amministrazione ha erroneamente interpretato la normativa di riferimento, ritenendo un ampliamento delle competenze degli agrotecnici, che non è previsto né dalla novella del 2008, né dalla norma c.d. interpretativa del 2014.

1.5 In subordine si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2-*bis*, del d.l. n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, che modifica l'art. 11, comma 1, lettera c) 1. 251 del 1986, nonché dell'art. 1-*bis*, comma 16, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ipotesi in cui si riconoscesse a tali disposizioni l'effetto di estendere le competenze degli agrotecnici, rispettivamente, alla progettazione di opere di trasformazione e miglioramento fondiario, nonché alla pianificazione territoriale, anche in materia forestale.

2. L'appello è fondato con riguardo all'assorbente motivo di cui al precedente punto 1.4.

2.1 Occorre preliminarmente definire le competenze degli agrotecnici.

L'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, individua le competenze degli agrotecnici,

prevedendo che “L’iscrizione all’albo degli Agrotecnici consente: a) la direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli; b) la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e di rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente delle medesime aziende; c) l’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione dei piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario; d) l’assistenza alla stipulazione dei contratti agrari; e) la formulazione e l’analisi dei costi di produzione e di consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario; f) la rilevazione dei dati statistici; g) l’assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata; h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche; i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane; l) le attività connesse agli accertamenti e alla liquidazione degli usi civici; m) l’assistenza tecnica ai produttori singoli e associati; [...]”.

È di plastica evidenza che dette competenze siano circoscritte alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole o zootecniche.

Non altera questo quadro la lettera c), frutto di modifica ad opera dell'art. 26, comma 7 *-ter*, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, giacché il riferimento alle *“opere di trasformazione e miglioramento fondiario”* non può che essere inteso in coerenza con tutte le altre previsioni, dunque inerente allo sviluppo tecnico-economico aziendale.

L'interpretazione giurisprudenziale conferma tale inquadramento.

L'identificazione delle competenze professionali non può che essere operata in relazione al curriculum di studi, e in tal senso la Corte costituzionale, con sentenza n. 441 del 2000 aveva affermato che: «Come la Corte ha avuto più volte occasione di affermare, compete al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di professionalità specifica, il quale richiede, per l'esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza

delle materie inerenti alle attività stesse (vedi, tra le molte, sentenze n. 5 del 1999, n. 456 del 1993 e n. 29 del 1990). Nel caso qui all'esame, va considerato che la preparazione dell'agrotecnico, secondo il bagaglio formativo che si desume dal previsto curriculum scolastico (decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, recante i programmi e gli orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato), e che si evince, altresì, dal programma di base per l'esame di Stato di abilitazione professionale (art. 18 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 marzo 1997, n. 176, avente ad oggetto il regolamento recante norme per lo svolgimento di detti esami di Stato), è rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'**azienda** agraria, laddove le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, sì da risultare soltanto un complemento della formazione primaria ed essenziale».

Con sentenza 10 aprile 2014, n. 1738, la Sezione ha ribadito che, anche dopo la novella legislativa del 2008, le competenze professionali degli agrotecnici sono rivolte prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell'**azienda** agraria e, inoltre, che non comprendono interventi di sistemazione forestale,

rimboschimento o difesa del suolo.

In definitiva, all'agrotecnico sono riservate le competenze in materia tecnico- economica aziendale, anche in relazione alla progettazione di opere di trasformazione fondiaria (ad es. fattibilità economica), ma non anche quelle di progettazione vera e propria.

La stessa formulazione della lettera c) accredita questa interpretazione, se si vuol dare senso compiuto a un periodo sconnesso sul piano grammaticale.

*“L’iscrizione all’albo degli Agrotecnici consente: ... c) l’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario”.*

È chiaro, infatti, che la frase finale *“opere di trasformazione e miglioramento fondiario”* non è retta dall'incipit generale *“L’iscrizione all’albo degli Agrotecnici consente”*, perché in tal modo non avrebbe alcun senso logico: la proposizione *“L’iscrizione all’albo degli Agrotecnici consente ... le opere di trasformazione e miglioramento fondiario”* non individua l'attività dell'agrotecnico avente ad oggetto le opere in questione.

Dunque, la frase *“opere di trasformazione e miglioramento fondiario”* è retta dall'incipit

particolare *“l’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali”*.

In conclusione, tale norma vale ad precisare la competenza di assistenza tecnico-economica aziendale, in relazione alla progettazione e direzione di piani aziendali e delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario.

Occorre, tuttavia, considerare la disposizione di cui all’art. 1-bis, comma 16, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, secondo cui *“l’art. 11, comma 1, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’art. 26, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti all’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario sia agrario che forestale”*.

Il testo, infatti, sembrerebbe accreditare un’interpretazione difforme da quella sinora patrocinata, anzi allargando la competenza degli agronomi alla materia della pianificazione forestale.

Proprio tale aspetto, però, deve indurre a riflessione, poiché una norma interpretativa non

può ampliare il significato della disposizione interpretata.

L'intervento del legislatore non può, allora, che essere inteso nel senso di chiarire che le competenze economico-gestionali dell'agrotecnico riguardano la progettazione, ivi compresa la materia forestale.

Infatti, nella formulazione della citata lettera c) manca proprio l'elemento linguistico di collegamento tra *“la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali”* e *“le opere di trasformazione e miglioramento fondiario”*.

In definitiva, se tale disposizione avesse previsto che *“L'iscrizione all'albo degli Agrotecnici consente: ... c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario”*, allora la norma interpretativa sarebbe stata superflua nel riferirsi alla progettazione qualora non avesse voluto sganciarla dall'assistenza tecnico-economica.

Invece, alla luce della cattiva redazione di codesta lett. c), la norma interpretativa ha puntualizzato che l'assistenza tecnico-economica alle aziende concerne pure l'attività di progettazione, con l'ulteriore specificazione della

materia forestale.

A sostegno di tale lettura militano due argomenti sistematici, complementari.

L'art 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale) assegna ai dottori agronomi e dottori forestali: “c) *lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale; q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambiente ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale”.*

È una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale in particolare. Gli appellati obiettano che non vi è ragione di ritenere tale competenza esclusiva, non essendovi attribuzione di riserva. Tuttavia, è regola di carattere generale che, atteso la forte specializzazione delle professioni, rivelata dalla proliferazione di autonome categorie professionali e dei relativi albi, con le conseguenti protezioni normative, le competenze di ciascun ramo, almeno per i settori che li connotano maggiormente, siano esclusive e non concorrenti.

Poca logica avrebbe distinguere gli agronomi e i forestali dagli agrotecnici se si creasse un settore promiscuo di competenze in una materia come la progettazione e la pianificazione forestale.

Secondo argomento è che all'albo degli agrotecnici possono accedere, diversamente da quanto accade per quello degli agronomi, anche non laureati, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o tecnico) ad indirizzo agrario. Il che fa venir meno le considerazioni degli appellati in ordine alla sostanziale equivalenza ai fini in discussione del percorso di studio dell'agronomo e dell'agrotecnico, ciò potendo

valer al più solo per gli agrotecnici laureati.

3.2 A questo punto si tratta di stabilire se l'incarico di redazione del piano di gestione e assestamento forestale affidato dall'**Azienda Calabria Verde** al dott. Magnone comprendesse attività non rientranti nelle competenze degli agrotecnici, come sopra definite. Che è poi l'oggetto dell'istruttoria disposta dalla Sezione, con particolare riferimento alle attività di cui all'art. 7, lettere f) ed i) della legge regionale **Calabria** n. 45/2012.

**Calabria Verde** ha depositato una prima relazione, affermando che l'incarico comprende le attività indicate nel predetto art. 7, ritenendo però che esse rientrino nella competenza dell'agronomo proprio in forza dell'art. 1-bis, comma 16, legge 116/2014, e una seconda relazione nella quale descrive il contenuto di dette attività.

La Regione **Calabria** non ha risposto direttamente al quesito, ma ha sottinteso pure una risposta affermativa, ritenendo l'incarico – proprio per questa afferenza ai profili di progettazione forestale – riservato alla competenza degli agronomi e per questo attivando una segnalazione di danno erariale.

In sostanza le parti richieste concordano sul contenuto delle attività commissionate.

In particolare, il piano comprende oltre alla gestione, anche la preliminare attività di sistemazione e di assetto idrogeologico e forestale.

Ciò vale per le analisi pedoclimatiche e vegetazionali (art. 7, comma 2, lettera d) 1.r. n. 45/2012), per la descrizione dei tipi forestali, dei comparti colturali e delle unità colturali (lettera e) e, soprattutto, per le valutazioni e la progettazione delle opere idrogeologiche (lettere f) ed i).

L'inerenza alla pianificazione forestale è confermata dalle Linee guida della Regione **Calabria**, le quali richiamano le Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) approvate con D.G.R. n. 450 del 27 giugno 2008, successivamente sostituite dalle PMPF approvate con D.G.R. n. 218 del 20 maggio 2011.

Tali ultime PMPF, in vigore, hanno ad oggetto, non soltanto la gestione ottimale dei boschi, ma prima ancora la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto paesaggistico e idrogeologico del territorio, oltre che la salvaguardia dello stato di conservazione delle specie e degli Habitat della rete natura 2000 (art. 1, punto 1 PMPF n. 218/2011).

La pianificazione forestale si attua *“attraverso l'elaborazione e l'applicazione dei piani di assestamento o*

*di gestione di proprietà pubbliche e private, singole, associate e collettive” (art. 1, punto 2).*

Secondo il punto 3 del medesimo articolo 1, *“le presenti PMPF costituiscono strumento per la: a) tutela dell’assetto idrogeologico (L. 183/1989; RD 3267/1923; RD 1126/1926); b) salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (L. 97/1994); c) tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici (L. 394/1991; D.lgs. 42/2004; D.lgs. 152/2006); tutela della biodiversità e degli habitat naturali della rete Natura 2000 (D.P.R. 357/1997; D.P.R. 120/2003; L. 157/1992)”.*

Inoltre, i piani di assestamento o di gestione una volta approvati sono parificati alle PMPF (art. 2, punto 5).

Alla luce di quanto evidenziato sub 3.1, l’incarico in esame ha dunque un oggetto in parte esorbitante dalle competenze dell’agrotecnico.

3.3 L’appello è accolto, anche nei confronti della Regione **Calabria**, la cui richiesta di estromissione dal giudizio non può essere accolta, perché ente che ha adottato gli atti di avvio della procedura impugnata.

L’esito alterno della controversia e l’obiettività criticità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese del doppio grado di giudizio compensate  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Bellomo**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

IL SEGRETARIO